

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONE, CIMEGO E CONDINO ED ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO BORGO CHIESE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO
MAZZOCCHI LUCIANO
ROSA CLAUDIO
VICARI GIANNI
BELLÌ MARICA
BELLÌ LARA
DAPREDA FABIO
SELVI ANGELO
GUALDI ALESSANDRA

Assenti le Signore: Rizzonelli Mariachiara e Gualdi Lorena (giustificate)

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONE, CIMEGO E CONDINO ED ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO BORGO CHIESE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE.
-----------------	--

Il Sindaco relaziona.

Dopo l'esito negativo del referendum consultivo del 14.12.2014 per l'istituzione del Comune di Borgo Chiese mediante la fusione di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, indetto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 220 del 24.10.2014, dipeso dal fatto che nel Comune di Castel Condino non fu raggiunta la percentuale di voti positivi prescritta, tra gli Amministratori degli altri tre Comuni, confortati dal voto più che favorevole alla fusione espresso dalle rispettive comunità, si è rafforzato il convincimento circa la necessità di dar vita ad un unico ente, che riproponga la denominazione di cui sopra, in un'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale, in modo da poter garantire e possibilmente migliorare, per il prossimo futuro, gli attuali servizi a disposizione dei cittadini, la cui efficienza potrebbe altrimenti venir compromessa in considerazione delle difficoltà e delle ristrettezze che stanno da qualche tempo caratterizzando la finanza pubblica, compresa quella provinciale, nell'auspicio che la fusione possa creare, dopo un indispensabile periodo di rodaggio ed assestamento, migliori condizioni organizzative e di governo del territorio e tradursi in una più razionale, moderna ed efficiente gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, tale da comportare delle economie di spesa a tutto vantaggio dei residenti.

L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - recita: "Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; pertanto, come del resto già ben noto, la fusione di Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante referendum consultivo.

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali - stabilisce:

"Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare referendum al quale partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.".

La L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni regolamenta l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni; importanti in materia sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 5, 8 e 8bis e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013, n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014, n. 11.

A proposito di tale ultima legge, recante "Disposizioni in materia di enti locali" ed entrata in vigore il 10.12.2014, di particolare rilievo ed interesse è l'art. 23, che proroga, rispetto al rinnovo previsto nel turno generale 2015, in via del tutto transitoria fino al 31.12.2015, gli organi di quei Comuni per i quali venga presentata, entro il 10.03.2015, domanda di fusione approvata dai rispettivi Consigli, corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori (esclusi gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero) di ciascun Comune coinvolto e sulla quale la giunta provinciale si sia espressa positivamente entro il 30.03.2015, a condizione che l'esito del referendum, che si terrà entro il 31.07.2015, sia favorevole in ciascuno dei Comuni interessati; nel caso contrario in cui l'esito sia negativo, al rinnovo degli organi si procederà in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2015.

Non trascurabile inoltre è il fatto che, se l'art. 21 della L.R. 11/2014 riduce a 10 anni il periodo di sostegno finanziario della Regione alle fusioni, il successivo art. 22, al comma 3, con una norma di salvaguardia, mantiene invariato il previgente regime per quanto riguarda la durata della contribuzione (10 + 10 anni) non solo per i Comuni già istituiti a seguito di fusione prima della sua entrata in vigore, ma anche a favore di quelli che abbiano presentato la domanda di fusione entro il 10.03.2015.

Altrettanto importanti sono le modifiche apportate alla sopra richiamata L.R. 07.11.1950, n. 16 dall'art. 26 della L.R. 11/2014, a dir il vero già applicate, per effetto della norma transitoria cui al successivo art. 28, in occasione del referendum del 14 dicembre: viene riconosciuto il diritto di partecipare alla votazione per referendum anche ai cittadini iscritti all'A.I.R.E.; tali elettori non sono tuttavia computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum, quorum che, rispetto al previdente regime, viene abbassato al 40 per cento.

L'occasione offerta dalla L.R. 09.12.2014, n. 11 non è certo da perdere; nel caso in cui la fusione andasse in porto, essa si tradurrebbe nella costituzione di un Comune con popolazione complessiva di 2.083 abitanti (popolazione legale in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni ex D.P.R. 06.11.2012 – GU Serie Generale n. 294 del 18.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 209: Brione 140, Cimego 409, Condino 1.534).

Alla luce della disciplina sopra delineata, il processo per addivenire all'istituzione con decorrenza dal 1° gennaio 2016 del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino è piuttosto complesso ed articolato e prevede una serie di passaggi ben definiti.

E' stata così elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune - proposta che deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo - sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite le principali questioni:

- la denominazione ufficiale del nuovo Comune: Borgo Chiese;
- la sede legale (capoluogo): Condino;
- la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- la gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi comunali;
- lo svolgimento della prima elezione del Sindaco e del consiglio del nuovo Comune nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno 2016;
- l'assegnazione, in prima applicazione, di tre seggi del consiglio comunale ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari.

Si tratta a questo punto di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese, con sede legale nell'abitato di Condino, capoluogo del Comune e sull'avvio della relativa procedura; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione di detti Comuni; disponga, autorizzando allo scopo il Sindaco, di inoltrare entro il 10.03.2015 alla giunta regionale, per il tramite della giunta provinciale che dovrà esprimersi con parere positivo, domanda di indizione del referendum per la fusione, accompagnata da copia della deliberazione con allegata la proposta di disegno di legge, corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori secondo quanto previsto

dall'art. 23 della L.R. 09.12.2014, n. 1; la Regione formulerà quindi il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

Per quanto riguarda l'aspetto "municipalità", si ritiene opportuno che venga formalizzata alla regione richiesta affinché nel disegno di legge sia previsto che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei "municipi" quali forme di consultazione, dato per scontato che le relative cariche saranno del tutto gratuite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Brione, Cimego e Condino e alla istituzione del nuovo Comune denominato Borgo Chiese;
- esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visto l'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali;
- vista la L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni;
- vista la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamati in particolare gli artt. 5, 8 e 8bis;
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013, n. 3 e, da ultimo, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11;
- visto lo Statuto comunale;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dal Segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; non necessita invece l'attestazione della copertura finanziaria dovuta da detto responsabile ai sensi dell'art. 19 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, non comportando il presente provvedimento l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. Di esprimere parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino ed alla conseguente istituzione di un nuovo Comune denominato Borgo Chiese, con sede legale nell'abitato di Condino, capoluogo del Comune e di dar corso quindi alla relativa procedura.
2. Di dare atto che, in base all'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670, la fusione di Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.
3. Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, nel testo,

composto da quindici articoli, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

4. Di richiedere l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni di Brione, Cimego e Condino nel nuovo Comune di Borgo Chiese, autorizzando il Sindaco a presentare entro il 10.03.2015 la domanda, unitamente a copia del presente atto deliberativo corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 percento degli elettori, esclusi i cittadini iscritti all'A.I.R.E., secondo il disposto di cui all'art. 23 della L.R. 09.12.2014, n. 11 e della proposta di disegno di legge regionale di cui al precedente punto 3, alla giunta regionale per il tramite della giunta provinciale, chiamata ad esprimersi in merito con proprio motivato parere; la giunta regionale, sulla base della proposta di disegno di legge regionale, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.
5. Di chiedere alla giunta regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum da tenersi entro il 31.07.2015 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2014, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta di disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio regionale tale proposta potrà subire modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico.
6. Di chiedere altresì alla medesima giunta regionale di inserire nel disegno di legge che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei "municipi" quali forme di consultazione a carica gratuita.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla giunta regionale.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, data l'urgenza dipendente dai tempi assai ristretti imposti dalla procedura di fusione.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 16.02.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 16.02.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo